

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1610

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Disciplina dell'unione affettiva

Presentata il 20 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel pianeta, nella società e negli Stati, ispirati ai principi di libertà e di tutela dei diritti inviolabili della persona, sorretti dal consapevole rispetto anche delle differenze dell'orientamento sessuale, la questione omosessuale ha assunto una dimensione, di presenza e di dramma, che non può più essere ignorata o sottovalutata.

La soggettività politica, sociale e culturale di milioni di omosessuali si esprime nella progressiva e matura volontà di rifiutare la simulazione, la vergogna, la discriminazione che tuttora accompagnano la loro vita di sofferenza e di infelicità, cagionata da consolidati pregiudizi e inaccettabili stereotipi.

Nei Paesi, e sono tanti, — Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Etiopia, Ghana, India, Iran, Giordania, Kuwait, Libia, Libano, Marocco, Pakistan, Siria, Tunisia —

ove ancora prevalgono violenza e sopraffazione, fondamentalismi e disprezzo per la diversità, la condizione degli omosessuali è respinta nella illegalità e perseguita con la repressione.

Negli Stati democratici di più recente costituzione (fra questi ultimi ricordiamo la Repubblica del Sud Africa) la *sexual orientation* è assunta fra le cause che, insieme alla razza, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni, alla lingua, alla nascita, alla origine etnica o sociale, non possono mai costituire ragione di discriminazione.

Nei Paesi più avanzati sul terreno delle libertà politiche e civili — dalla Danimarca alla Norvegia, alla Svezia — la convivenza fra persone dello stesso sesso è riconosciuta e la sua registrazione produce gli stessi effetti di un matrimonio.

Nell'Unione europea, il Parlamento europeo, con la risoluzione sul rispetto dei

diritti dell'uomo (A4 - 011/97), ha ribadito che « nessuno può essere discriminato per la sua religione, per la sua origine, il suo sesso, il suo orientamento sessuale o la sua opinione ». Il Parlamento europeo ha altresì ritenuto che « il mancato riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso nell'intera Unione rappresenta una discriminazione, in particolare per quanto riguarda il diritto alla libera circolazione e il diritto al ricongiungimento familiare ».

In Italia sono circa tre milioni i cittadini omosessuali. Essi costituiscono la minoranza più numerosa del nostro Paese. Fra di loro, uomini e donne dello stesso sesso, si stabiliscono relazioni affettive, sentimenti di solidarietà e vincoli di reciproca assistenza. Attuano stabili convivenze nella umana ricerca della felicità possibile. Essi però non sono liberi, come tutti gli altri cittadini, di programmare e scegliere l'assetto, giuridicamente riconosciuto, da conferire ai loro reciproci rapporti morali e patrimoniali.

Nella legislazione italiana, dunque, manca la disciplina positiva per rimuovere la discriminazione costituita, come ha sottolineato il Parlamento europeo, dal mancato riconoscimento delle convivenze fra persone adulte dello stesso sesso. A questa lacuna si accompagna l'ulteriore assenza della assunzione, negli istituti di diritto civile e penale, in materia di libertà e dignità dei lavoratori, di parità di trattamento, di repressione delle condotte lesive della libertà, di tutela della riservatezza, di educazione sessuale, di assicurazioni, dell'orientamento sessuale quale causa di discriminazioni. La limitazione della legislazione all'identità sessuale in sé quale fattore di non discriminazione, senza alcun riferimento specifico all'orientamento sessuale, determina, nell'ordinamento, l'esistenza o, quanto meno, l'affievolimento della garanzia di uguaglianza delle persone omosessuali.

La presente proposta di legge, relativa al riconoscimento giuridico delle unioni affettive e di assunzione dell'orientamento sessuale fra le cause di discriminazione da combattere, è diretta a colmare l'indicato duplice vuoto normativo.

Il capo I (articoli 1 - 4) detta le disposizioni per il riconoscimento giuridico, ai fini della costituzione, della pubblica registrazione, dello scioglimento e della disciplina dei rapporti fra le parti, anche in materia successoria, della « unione affettiva » intesa come « unione fra due persone, di maggiore età, dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di reciproca assistenza » (articolo 1).

Nel proporre questo riconoscimento, non ignoriamo i delicati e complessi problemi nascenti dal « *favor familiae* » contenuto nella nostra Costituzione.

Una compiuta analisi delle linee direttrici della nostra Carta costituzionale e della evoluzione del quadro giuridico sulla famiglia nel nostro Paese, conferma però non solo che siffatto riconoscimento non entra in contraddizione con i principi fondativi della forma di Stato e dei rapporti etico-sociali, delineati dal nostro costituente, ma ne rappresenta, al contrario, la compiuta attuazione.

Come è noto, la nostra Costituzione, considerata sul punto come fra le più avanzate del mondo, ispira al principio personalista la struttura fondativa della Repubblica. Sancisce infatti l'articolo 2 che « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ».

La persona umana con i suoi inviolabili diritti è dunque precedente, preesistente ad ogni forma di organizzazione sociale, dalla più semplice alla più complessa, ivi compreso lo Stato e gli enti sovranazionali. È una anteriorità giuridica nel senso che i diritti fondamentali della persona preesistono alla organizzazione sociale e non possono che essere da questa, e quindi anche dallo Stato, « riconosciuti » e non « attribuiti ».

È corollario e sviluppo del « principio personalista » il principio, pur espressamente affermato in Costituzione, del « pluralismo sociale » che comporta il parallelo riconoscimento delle formazioni sociali,

ovvero delle comunità, delle società, delle organizzazioni intermedie fra individuo e Stato, che promuovono e realizzano, nell'ambito delle aspirazioni e dei doveri di solidarietà, lo sviluppo della personalità umana.

Questa disposizione, come affermò autorevolmente Giorgio La Pira in assemblea costituente, respinge e supera le due opposte tendenze affermatesi nel pensiero filosofico-politico a partire dalla rivoluzione francese, l'una « atomistica » che contrappone *uti singuli* gli individui allo Stato, l'altra « totalitaria » che fonda nello Stato il creatore unico di diritti e di funzioni.

I principi affermati nell'articolo 2 della Costituzione trovano infine correlazione e naturale svolgimento nei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, sanciti nel successivo articolo 3, che fa obbligo alla Repubblica, e dunque in primo luogo allo Stato, quale espressione della collettività organizzata, « di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

Alla luce di questi principi vanno perciò lette e interpretate tutte le successive disposizioni che, in particolare, disciplinano determinate « formazioni sociali », fra le quali assume rilevanza, sul tema delle molteplici società affettive, la famiglia.

La famiglia è definita nell'articolo 29 della nostra Costituzione, secondo la formulazione proposta da Palmiro Togliatti nell'Assemblea costituente, come « società naturale fondata sul matrimonio », non già in virtù di una tarda e suggestiva rievocazione del giusnaturalismo, bensì nella consapevolezza della sua natura di formazione sociale anteriore e preesistente (articolo 2) allo Stato e alla sua potestà legislativa.

La convergenza sul tema fra orientamenti ideologici, politici e culturali diversi fu significativamente univoca e assoluta.

Interrogandosi sul significato della famiglia come società naturale, Aldo Moro rispondeva che con questa espressione si

intendeva « qualcosa di più dei diritti della famiglia ».

« Non si tratta », precisava, « di riconoscere i diritti naturali della famiglia, ma di riconoscere la famiglia come società naturale, la quale abbia le sue leggi e i suoi diritti di fronte ai quali lo Stato, nella sua attività legislativa, si deve inchinare ».

E Costantino Mortati, a sua volta, in termini giuridici, ricordava che la formula riveste carattere normativo poiché, « con essa si vuole assegnare all'istituto familiare una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla sua regolamentazione ».

A fronte di questa concezione della famiglia e della sua rilevanza costituzionale, occorre dunque chiedersi se la nostra Costituzione escluda la nascita, il riconoscimento e la tutela di altre e diverse formazioni sociali.

La risposta non può che essere negativa sia per il riferimento testuale nell'articolo 2 alle « formazioni sociali » (principio del pluralismo) sia per la rilevanza ad esse attribuite ai fini della realizzazione e dello sviluppo della personalità umana (principi di libertà e di uguaglianza e compiti della Repubblica). Il limite espresso al riconoscimento e alla tutela di altre formazioni oltre la famiglia è rappresentato dal loro valore sociale, dalla loro meritevolezza in quanto organizzazioni nelle quali vive, si esprime e si attua la solidarietà.

In sostanza, le garanzie dettate per la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio non significano esclusione di riconoscimento e di tutela di altre formazioni sociali, non comportano affatto che qualsiasi forma di convivenza, per ricevere protezione normativa, debba essere necessariamente organizzata nella forma della famiglia.

Vi è nella Costituzione un *favor familiae* che non esclude la tutela di altre forme di convivenza, nelle quali si realizza la personalità umana.

Fra queste indubbiamente, oltre alle cosiddette famiglie di fatto, può annoverarsi la unione affettiva fra persone dello

stesso sesso, che assumono la solidarietà quale fattore costitutivo.

A questi principi si ispira la presente proposta di legge che non influisce dunque sulla disciplina del matrimonio, non modifica lo *status* giuridico dei figli, non intacca i caratteri propri della famiglia, secondo cultura, tradizione e diritto, né interferisce con la eventuale, pur possibile, disciplina delle cosiddette « famiglie di fatto ».

La presente proposta di legge mira a rimuovere una discriminazione; a realizzare un diritto di libertà; a promuovere il riconoscimento delle diversità, a garantire la parità dei diritti per le persone omosessuali.

Attuato il riconoscimento delle « unioni affettive », con la istituzione dei pubblici registri, ove è iscritta la costituzione dell'unione e il suo scioglimento (articolo 2), la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni dell'articolo 3.

Ai fini generali della regolamentazione etica — diritti e obblighi reciproci — e patrimoniale dell'unione la relazione fra i contraenti è assimilata a quella di coniugio.

Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di maggior favore previste espressamente per la famiglia naturale, fondata sul matrimonio, alle unioni affettive si applicheranno le norme previste nelle leggi civili (ivi comprese indubbiamente le disposizioni di carattere amministrativo) e penali relative all'unione matrimoniale (articolo 3, comma 2).

La natura di questa unione comporta la sua irrilevanza sullo stato dei figli dei contraenti, precedenti o successivi all'unione stessa (articolo 3, comma 3).

Espressamente è inoltre previsto che le disposizioni relative al matrimonio, le quali abbiano fondamento nella naturale fisiologia riproduttiva della donna, non si applicano alle unioni affettive (articolo 3, comma 4).

È esclusa, considerate le finalità dell'adozione, diretta a garantire nella disciplina positiva internazionale e statuale ai minori in stato di abbandono, ove possibile, una famiglia del tutto simile nella sua

composizione, struttura e relazione, alla famiglia naturale, l'applicabilità alle unioni affettive della disciplina delle adozioni dei minori, relative alle famiglie e ai coniugi (articolo 3, comma 5).

Infine non si estende alle unioni affettive la disciplina dettata dai trattati internazionali, relativa al rapporto matrimoniale, ove l'estensione non sia prevista espressamente attraverso il consenso anche dello Stato estero contraente. Ovviamente ove il consenso sia prestato, la disciplina pattizia sul matrimonio troverà applicazione estensiva alla unione affettiva, in quanto compatibile e nei limiti previsti dallo stesso articolo 3 (articolo 3, comma 6).

L'estensione al rapporto di unione della legislazione di tutela del lavoro, in connessione all'assolvimento dell'obbligo di solidarietà e di reciproca assistenza, come previsto nel comma 2 dell'articolo 3, richiede, per la sua effettiva, compiuta realizzazione, che anche le disposizioni — di garanzia e di agevolazione — contenute nella contrattazione collettiva trovino applicazione in favore dei componenti dell'unione (articolo 4).

Il capo II detta le norme di prevenzione e repressione della discriminazione motivata dall'orientamento sessuale, attraverso la rivisitazione integratrice delle specifiche leggi in tema di tutela della libertà e dignità dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903), di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125), di discriminazione razziale, etnica, religiosa (legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966; decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni della legge 25 giugno 1993, n. 205). In tal senso provvedono gli articoli 5 sugli atti discriminatori e 6 sulle sanzioni penali.

Il capo III prevede, come disposizioni integrative, la tutela della riservatezza anche con specifico riferimento all'orientamento sessuale (articolo 7), la prescrizione che nell'ambito dei corsi di formazione o educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale è vietata ogni manifestazione di intolleranza, d'ileggio, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o

studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti (articolo 8).

Infine è prescritta l'esclusione nei contratti assicurativi di qualsiasi incidenza, ai fini della determinazione dei premi da corrispondere e delle prestazioni da ricevere, dell'orientamento sessuale (articolo 9).

L'articolo 10 detta le sanzioni pecuniarie per le violazioni ai divieti previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISCIPLINA DELL'UNIONE AFFETTIVA

ART. 1.

(Unioni affettive).

1. L'unione fra due persone, di maggiore età, dello stesso sesso, legate da vincoli affettivi, di solidarietà e di reciproca assistenza, morale e materiale, è riconosciuta dalla legge ai fini della costituzione e della pubblica registrazione, dello scioglimento e della disciplina dei rapporti fra le parti, anche in materia di successione.

ART. 2.

(Registri delle unioni).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono i registri delle unioni affettive, nei quali sono iscritti la costituzione e lo scioglimento dell'unione.

ART. 3.

(Disciplina applicabile).

1. Il rapporto fra i contraenti delle unioni affettive è assimilato alla relazione di coniugio.

2. Salvo le disposizioni di maggior favore previste espressamente per la famiglia naturale fondata sul matrimonio, alle unioni affettive si applicano le norme civili e penali relative al matrimonio.

3. La costituzione dell'unione affettiva non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.

4. Le disposizioni relative al matrimonio che hanno fondamento nella fisiologia

riproduttiva della donna non si applicano alle unioni affettive.

5. Le disposizioni sulla disciplina delle adozioni dei minori relative alle famiglie e ai coniugi non si applicano alle unioni affettive.

6. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione affettiva senza il consenso dell'altro Stato contraente e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

ART. 4.

(Reciproca assistenza e contratti di lavoro).

1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del lavoratore, si applicano anche all'unione affettiva.

CAPO II

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA DISCRIMINAZIONE MOTIVATA DAL- L'ORIENTAMENTO SESSUALE

ART. 5.

(Atti discriminatori).

1. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le parole: « o di sesso » sono sostituite dalle seguenti: « , di sesso o motivata dall'orientamento sessuale ».

2. All'articolo 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « sul sesso », sono inserite le seguenti: « o sull'orientamento sessuale »;

b) al quarto comma, dopo la parola: « soltanto », sono inserite le seguenti: « per quel che riguarda le lavoratrici ».

3. All'articolo 3, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le

parole: « uomini e donne », sono inserite le seguenti: « , o fondata sull'orientamento sessuale ».

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, dopo le parole: « del loro sesso », sono aggiunte le seguenti: « o del loro orientamento sessuale ».

ART. 6.

(Sanzioni penali).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o relativi all'orientamento sessuale ».

2. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o relativi all'orientamento sessuale ».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o motivato dall'orientamento sessuale ».

CAPO III

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

ART. 7.

(Diritto alla riservatezza sessuale).

1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. È fatto divieto, a qualsiasi autorità pubblica, di indagare, senza provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini, nonché di compilare, conservare o detenere a tale scopo archivi elettronici, fascicoli o elenchi, o di tenere conto dell'orientamento sessuale degli interessati nel rilascio di certificati o nella compila-

zione di note valutative. I trasgressori sono puniti ai sensi dell'articolo 323 del codice penale.

2. Chiunque riveli o agevoli in qualsiasi modo la conoscenza di notizie raccolte, conservate o apprese in violazione del divieto stabilito dal comma 1 è punito ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Tutti gli archivi, fascicoli o elenchi di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla medesima data.

ART. 8.

(Educazione sessuale).

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dei corsi di informazione o educazione sessuale che si svolgono anche a titolo sperimentale, e nello svolgimento della normale attività didattica, è vietata ogni manifestazione di intolleranza, disdegno, disprezzo, discriminazione o colpevolizzazione che possa risultare traumatica o sia in grado di turbare lo sviluppo della personalità di scolari o studenti omosessuali, o che favorisca comunque il perpetuarsi di pratiche e atteggiamenti discriminatori o intolleranti.

ART. 9.

(Assicurazione sanitaria).

1. Sono nulle le clausole dei contratti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del

rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

ART. 10.

(Sanzioni pecuniarie).

1. Nell'offerta, nelle proposte e nella stipulazione dei contratti di assicurazione sanitaria, sono vietati i riferimenti, anche indiretti, e le indagini, aventi ad oggetto l'orientamento sessuale.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014610